



## INDENNITÀ CONGEDO STRORDINARIO RIENTRANO TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA

Con *il messaggio n. 30 del 4 gennaio 2024 l'INPS* ha ribadito la propria posizione, in contrasto con la giurisprudenza, sulla composizione dell'indennità relativa al Congedo straordinario per assistenza.

A seguito delle richieste di chiarimenti in merito all'**indennità per il congedo straordinario dei lavoratori dipendenti del settore privato**, con il messaggio n. 30 del 4 gennaio 2024, l'Inps ha fornito precisazioni sui criteri di calcolo del rateo di tredicesima e quattordicesima mensilità chiarendo che chi gode del congedo straordinario per assistere un familiare disabile ha diritto a un'indennità quasi piena con esclusione degli emolumenti variabili della retribuzione.

Il messaggio Inps **ribadisce e sottolinea che l'indennità relativa ai periodi di congedo straordinario comprende anche i ratei di tredicesima e quattordicesima** essendo emolumento fisso e ricorrente non più legato a fattori eventuali, quali il merito, che viene corrisposta a tutti i dipendenti pubblici e, in forza della normativa contrattuale collettiva, ai dipendenti privati in un determinato periodo dell'anno.

In conclusione, il messaggio ha reso noto che **durante** il periodo di **congedo straordinario**, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'**ultima retribuzione** che precede il congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, esclusi i pagamenti variabili della retribuzione; **l'indennità è comprensiva del rateo della tredicesima mensilità e delle altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc. Restano esclusi solamente gli emolumenti variabili della retribuzione, quali, ad esempio, quelli collegati alla presenza al lavoro. Il periodo stesso è coperto da contribuzione figurativa.**

In linea con l'interpretazione dell'Istituto si sono espressi anche il Consiglio di Stato e il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ricordiamo che il **congedo straordinario** è un periodo di assenza dal lavoro retribuito riconosciuto ai lavoratori che assistono familiari con disabilità grave, **ai sensi della legge del 5 febbraio 1992, n. 104 - articolo 3, comma 3** - legge della Repubblica Italiana che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona disabile. Il congedo straordinario può essere richiesto da lavoratori dipendenti, **statali** o del **settore privato**, anche part time e nell'arco della vita lavorativa è possibile richiedere fino a un **massimo due anni**.

L'indennità per il congedo straordinario (D.LGS. 151 2001) è anticipata dal datore di lavoro, che la recupera tramite conguaglio con i contributi che deve versare all'INPS e **corrisponde alla retribuzione ricevuta nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo**, calcolata con riferimento alle voci fisse e continuative, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione, entro un limite massimo di reddito rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.

I periodi di congedo sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità assicurativa, infatti, **il periodo di fruizione del congedo straordinario è coperto da contribuzione figurativa valida per il diritto e per la misura della pensione**.

Gennaio 2024

Comunicazione

First Cisl

Milano Metropoli